

Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)

Modifica del 26 giugno 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 22^{ter}, 31^{octies} e 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1988³,

Art. 8 Aziende agricole; casi particolari

Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all'azienda agricola che:

- a. è lecitamente affittata particella per particella, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre 1985⁴ sull'affitto agricolo;
- b. non è più adatta ad essere conservata indipendentemente dalla sua estensione a causa di una struttura aziendale sfavorevole.

Art. 9 cpv. 1

¹ È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.

Art. 60 cpv. 1 lett. c, f-h, nonché cpv. 2

¹ L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:

1 FF 1996 IV 1
2 RS 211.412.11
3 FF 1988 III 821
4 RS 221.213.2

- c. sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
 - f. un diritto di superficie autonomo e permanente deve essere costituito a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
 - g. l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
 - h. dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico.
- ² L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
- a. la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
 - b. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
 - c. il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.

Art. 63 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

c. Abrogata

² Il motivo di rifiuto di cui al capoverso 1 lettera b non è pertinente se l'azienda o il fondo agricolo è acquistato nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata.

Art. 64 cpv. 1 lett. a e g

¹ Se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione dev'essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che:

- a. l'acquisto serve a preservare come azienda in affitto un'azienda da lungo tempo integralmente affittata, a migliorare strutturalmente un'azienda in affitto o a istituire o preservare un'azienda sperimentale o scolastica;
- g. un creditore che detiene un diritto di pegno sull'azienda o sul fondo acquisisce quest'ultimi nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata.

Art. 68

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 1998⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0479